

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, laureati in psicologia e laureati in veterinaria

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con i decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono causa di inidoneità al servizio militare;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010);
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
- VISTA** la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione generale della sanità militare in data 10 agosto 2010, concernente

modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che determineranno l'idoneità al servizio militare, nonché il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

RAVVISATA la necessita di indire per l'anno 2011, al fine di soddisfare specifiche esigenze della Marina militare, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo con la seguente ripartizione di posti:
 - a) 2 (due) per laureati in veterinaria;
 - b) 1 (uno) per laureati in psicologia.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3, comma 1:
 - a) sono cittadini italiani;
 - b) non hanno superato il 32° anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di età sopraindicati;
 - c) godono dei diritti civili e politici;
 - d) sono in possesso di una delle seguenti lauree magistrali/specialistiche e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione:
 - per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a): laurea magistrale/specialistica in medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;
 - per il posto di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b): laurea magistrale/specialistica in psicologia (L.M. 51) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalle lauree magistrali suindicate. Saranno inoltre ritenute valide le lauree magistrali che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarate equiparate a quella suindicata con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di

equiparazione. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'equiparazione del titolo stesso ad uno dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia;

- e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (ora articolo 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) a meno che decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
 - g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - i) hanno tenuto condotta incensurabile;
 - l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati:
- a) al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10. Il riconoscimento del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12;
 - b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

Articolo 3

Domande di partecipazione

1. Coloro che intendono partecipare al concorso di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto dovranno:
- a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinerà il rigetto della stessa;
 - c) spedire la domanda, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 2^a Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a

quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Se il trentesimo giorno è festivo, il termine di scadenza sarà prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di procedura civile.

I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda nonché la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima prova scritta, come indicato nel successivo articolo 6, comma 2.

Detti concorrenti, se in servizio, dovranno inoltre presentare copia della suddetta domanda di partecipazione, al Comando del reparto/ente di appartenenza ovvero, se in congedo, al Centro documentale dell'Esercito (ex distretto militare) o ai Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla loro residenza.

2. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovano all'estero per motivi di servizio/lavoro, potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, anche per il tramite dell'Autorità diplomatica o consolare, ovvero del Comando del reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la data di presentazione, ne curerà l'immediato inoltro all'indirizzo sopraindicato.

Tali concorrenti avranno comunque cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e la data di presentazione dell'Autorità competente, che dovrà essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta, come indicato nel successivo articolo 6, comma 1.

3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare nella domanda:

- a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il codice fiscale;
- b) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ed un indirizzo di posta elettronica, se posseduto. Il concorrente dovrà, altresì, segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o messaggio di posta elettronica (r1d1s2@persomil.difesa.it) o fax (06/517052774) al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 2^a Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato ha assolto eventualmente gli obblighi militari;
- d) il proprio stato civile;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) il possesso di una delle lauree magistrali di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), l'Università presso la quale è stata conseguita, la data di conseguimento e il voto;
- g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui al già citato articolo 2, comma 1, lettera d), l'Università presso la quale è stato conseguito e la relativa data;
- h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

In caso contrario dovrà indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato.

Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 2^a Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovrà tener conto che la Direzione generale, al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, acquisirà d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

- i) il servizio militare eventualmente prestato o in atto con indicazione della durata, del grado rivestito e del reparto o ente di appartenenza (se in congedo il Centro documentale dell'Esercito, il Dipartimento militare marittimo/Capitanerie di porto, la Direzione territoriale del personale della regione aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione);
- l) per i soli concorrenti di sesso maschile:
 - 1) la posizione nei confronti degli obblighi di leva;
 - 2) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso al servizio civile. In caso contrario, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 2 agosto 2007 n.130 (ora articolo 636, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66). Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- m) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una pubblica amministrazione e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- n) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 7;
- o) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- p) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero proscioltto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
- q) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici eventualmente previsti per il Corpo sanitario militare marittimo;
- r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13;
- s) la lingua straniera (non più di due lingue tra la araba, la cinese, la croata, la francese, l'hindi, l'inglese, la persiana, la russa, la serba, la spagnola e la tedesca, di cui una scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale desidera sostenere la prova orale facoltativa;
- t) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
- u) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;

w) l'eventuale elenco di documenti o dichiarazioni sostitutive allegati alla domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445 i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. Il concorrente, qualora lo desideri, potrà allegare alla domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 3, lettere f), g), l), m), n), e o) anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potrà richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello riportato nel già citato allegato A al presente decreto.

5. I comandi ed enti, di cui al precedente comma 1, lettera c) del presente articolo, dovranno provvedere, per i concorrenti in servizio, a compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per "partecipazione al concorso straordinario ruolo speciale Corpo sanitario militare marittimo - anno 2011" (in calce al quale l'interessato dovrà apporre la sua firma per presa visione).

Il complesso della documentazione matricolare e caratteristica del personale militare, in servizio o in congedo, sarà acquisito d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 2^a Sezione per il solo personale che si sia presentato ad entrambe le prove scritte di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a).

Articolo 4

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
- a) due prove scritte (una di cultura generale e militare ed una di cultura tecnico-scientifica);
 - b) valutazione dei titoli di merito;
 - c) accertamenti psico-fisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prove di efficienza fisica;
 - f) prova orale;
 - g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
- Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione, con il decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 12, comma 2, della graduatoria di merito del concorso (presumibilmente entro la fine di luglio 2011), tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell' articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 (ora articolo 585 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità psico-fisica - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
3. L'Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5 Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;
 - b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
 - c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - e) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente;
 - b) due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di fregata in servizio, membri;
 - c) un docente o esperto per ognuno dei profili professionali di cui all'articolo 1 (membro tecnico);
 - d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - e) un Primo maresciallo della Marina militare ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo non inferiore a "funzionario di amministrazione", segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
 - a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
 - c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
 - a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
 - c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
 - a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale militare, membri;
 - c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori.
6. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
 - a) un ufficiale superiore della Marina militare in servizio, presidente;
 - b) due ufficiali inferiori in servizio della Marina militare, membri;

c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si potrà avvalere del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.

Articolo 6

Prove scritte

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1 dovranno sostenere:

- a) una prova scritta di cultura generale e militare;
- b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, entrambe della durata massima di sei ore.

I relativi programmi d'esame sono riportati nell'allegato B al presente bando.

Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 1° e 2 febbraio 2011.

Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale - del 25 gennaio 2011. Nella stessa Gazzetta ufficiale del 25 gennaio 2011 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.

I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 0730 dei giorni suindicati, muniti di carta di identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonché copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta della raccomandata con cui la stessa è stata spedita.

Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sarà loro fornito sul posto.

I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova a mezzo raccomandata o telegramma o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica.
3. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal 45° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino - tel. 06/517051012, oppure al Ministero della difesa - Stato maggiore della Marina - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 06/3680.4442, ovvero potranno consultare i siti «www.difesa.it/concorsi» o «www.persomil.difesa.it».

Articolo 7

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) procederà a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte, semprechè detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente articolo 3, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno

oggetto di valutazione. La valutazione dei titoli avverrà prima della correzione delle prove scritte e il relativo esito sarà reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.

2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3 del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun concorrente fino ad un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito riportato:
 - a) attività professionale svolta presso enti pubblici o assimilati: massimo punti 4/30;
 - b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30;
 - c) attività svolta senza demerito nell'ambito delle Forze armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato o in altre strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30.

Articolo 8

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti che supereranno le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona presumibilmente nel mese di marzo/aprile 2011 (durata presunta 3-4 giorni). A tal fine i concorrenti saranno convocati a mezzo lettera raccomandata o telegramma, o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica. Essi dovranno presentarsi alle 0700 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare, pena l'esclusione dal concorso:
 - a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validità (non antecedente ad un anno all'atto di presentazione) rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercita in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport;
 - b) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate in base al decreto ministeriale 31 marzo 2003;
 - c) qualora ne siano già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto effettuato in data non anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verrà effettuato presso il Centro di selezione);
 - d) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3^a o 4^a generazione;
 - e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoalergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
 - f) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere prodotto certificato in

originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata con il Servizio sanitario nazionale):

- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- azotemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.

Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà essere presentata in originale o copia conforme.

3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:

- a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata col Servizio sanitario nazionale). Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.

La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà l'esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti psico-fisici;

- b) referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata col Servizio sanitario nazionale).

I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove e determinerà l'effetto indicato al successivo comma 4, lettera b).

4. La suddetta commissione, di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b):

- a) acquisirà i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validità;
- b) (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare;
- c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
- 1) visita cardiologica con ECG;
 - 2) visita oculistica;
 - 3) visita odontoiatrica;

- 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico ;
 - 5) visita psichiatrica;
 - 6) visita ortopedica;
 - 7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - 8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - 9) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca della CDT;
 - 10) visita medica generale. In tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
 - 11) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato D.
5. Sulla scorta del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare" di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione generale della sanità militare, la suddetta commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
- a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
 - b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento;
 - c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somatofunzionali nonché degli specifici requisiti fisici suindicati. Saranno giudicati:
- a) idonei i concorrenti in possesso dei requisiti sopraccitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati;
 - b) inidonei i concorrenti risultati affetti da:
 - 1) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;

- 2) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi dell'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- 3) abuso sistematico di alcool, uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- 4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
- 5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
- 6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e prontamente intelligibile;
- 7) tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina.

La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli, per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- a) "idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina", con indicazione del profilo sanitario;
- b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina", con indicazione della causa di inidoneità.

I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.

7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 2^a Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax al numero 06/517052774, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati.
Tale documentazione verrà valutata dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), la quale, solo se lo ritiene necessario, potrà sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
8. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari dovrà intendersi confermato.
9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare.
10. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 7, ovvero che vi hanno rinunciato, saranno esclusi dal concorso.

Articolo 9

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente articolo 8, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite “Norme per gli accertamenti attitudinali” e con riferimento alla direttiva tecnica “Profili attitudinali del personale della Marina militare”, entrambe emanate dall’Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti - si articola nelle seguenti aree d’indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
 - a) area “stile di pensiero”: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
 - b) area “emozioni e relazioni”: autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l’autorità;
 - c) area “produttività e competenze gestionali”: livelli di energia e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
 - d) area “motivazionale”: bisogni ed aspettative connesse all’assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia;
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
 - a) punteggio 1: livello molto scarso dell’indice in esame ;
 - b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
 - c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
 - d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
 - e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di “inidoneità” verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur non sussistendo tale condizione, laddove il solo punteggio dell’area stile di pensiero sia insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90);
4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) “idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina”;
 - b) “inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina” con indicazione del motivo.

Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della formazione della graduatoria di merito. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

Articolo 10

Prova di efficienza fisica

1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al precedente articolo 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona.

Detta commissione si potrà avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.

2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
 - a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
 - nuoto 25 metri (qualunque stile);
 - piegamenti sulle braccia;
 - b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi:
 - addominali;
 - corsa piana 1000 metri.

Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante al presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi (obbligatori e a scelta) e le disposizioni sui comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.

4. Per conseguire l'idoneità alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie ed in una di quelle a scelta. In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), è definitivo ed inappellabile. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) redigerà il relativo verbale.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati, dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di selezione della Marina militare, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 2^a Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

Articolo 11

Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal programma riportato nell'allegato B al presente decreto. Tale prova avrà luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia n. 72, presumibilmente nel mese di maggio/giugno 2011. A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma e, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, semprechè lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di due lingue scelte fra l'araba, la cinese, la croata, la francese, l'hindi, l'inglese, la persiana, la russa, la serba, la spagnola e la tedesca, di cui una scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca), della durata massima di quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che sarà svolta con le seguenti modalità:
 - a) breve colloquio di carattere generale;
 - b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
 - c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sarà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, così determinato:
- a) fino a 20/30 = 0 punti;
 - b) 21/30 = 0,05 punti;
 - c) 22/30 = 0,10 punti;
 - d) 23/30 = 0,15 punti;
 - e) 24/30 = 0,20 punti;
 - f) 25/30 = 0,25 punti;
 - g) 26/30 = 0,30 punti;
 - h) 27/30 = 0,35 punti;
 - i) 28/30 = 0,40 punti;
 - l) 29/30 = 0,45 punti;
 - m) 30/30 = 0,50 punti.

Articolo 12

Graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito degli idonei, tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui all'articolo 1 del presente decreto, sarà formata dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
 - a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
 - b) il punteggio riportato nella prova orale;
 - c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
 - d) l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai concorrenti idonei nell'altro profilo professionale a concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
4. Saranno dichiarati vincitori - semprechè non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, esso sarà pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito «www.persomil.difesa.it».

Articolo 13

Nomina

1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, con anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sarà immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del presente bando.
3. I vincitori - semprechè non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 2 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva

dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.

4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalità stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potrà procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 12.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianità relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sarà rideterminata l'anzianità relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianità assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
 - a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
 - b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.

Articolo 14

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 15

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

Articolo 16

Spese di viaggio - Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti al precedente articolo 4 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie fasi concorsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 4 del presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore della 1^a Divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **15 DIC. 2010**



(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)